

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261543-533-526

Email: verifiche.isee@uniupo.it

DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE SULLE ATTESTAZIONI ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) PRESENTATE DALLE STUDENTESSE E DAGLI STUDENTI PER L'OTTENIMENTO DI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1 Oggetto delle disposizioni

 Le presenti disposizioni disciplinano il procedimento di controllo della veridicità dei contenuti delle attestazioni ISEE presentate dalle studentesse e dagli studenti per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo Studio universitario, esoneri, importo dei contributi universitari con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, come previsto dall'art. 11 del DPCM 159/2013.

Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento sono state adottate le seguenti definizioni:
 - ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
 - DSU: Dichiarazione Sostitutiva Unica;
 - ISEE difforme: ISEE presentante la dicitura "Annotazioni: omissioni/difformità";
 - ISEE non difforme: ISEE non presentante la dicitura "Annotazioni: omissioni/difformità";
 - Ricalcolo COA: ricalcolo del Contributo Omnicomprensivo Annuo *in base alla variazione dell'indicatore Isee;*
 - Manifesto degli studi e della contribuzione studentesca: documento emanato annualmente dal Rettore contenente l'offerta didattica e le informazioni amministrative che regolano la carriera dello studente;
 - Attività di controllo/verifica: si intende l'insieme delle attività finalizzate a verificare la veridicità, l'attendibilità e la corrispondenza dei dati dichiarati in DSU e ISEE;
 - AdE: Agenzia delle Entrate.

Art. 3 Tipologia di controlli/verifiche

- 1. Le attività di controllo/verifica hanno per oggetto:
 - a) la composizione del nucleo familiare;
 - b) la corrispondenza dei dati riportati in DSU con i dati presenti sull'attestazione ISEE;
 - c) i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare;
 - d) i dati e le notizie personali e/o particolari (ai sensi e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 -GDPR e del D.lgs. 196/2003);
 - e) i dati economici, finanziari e patrimoniali.
- 2. Le attività di controllo/verifica di cui al precedente comma, effettuati precedentemente o successivamente alla fatturazione e al pagamento della contribuzione, possono essere:
 - a) diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
 - b) indiretti, quando il controllo è effettuato mediante la richiesta di informazioni ad altre amministrazioni o organismi nazionali o internazionali;
 - c) documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Art. 4 Oggetto del controllo

- 1. La verifica della veridicità dei dati dichiarati ai fini delle attestazioni ISEE viene effettuata:
 - a) annualmente su tutte le attestazioni ISEE difformi;
 - b) annualmente sulle attestazioni ISEE non difformi, con controlli a campione nella misura del 1% delle attestazioni ISEE recepite, sulla base della composizione del nucleo familiare e/o dei valori reddituali e/o dei valori patrimoniali dichiarati e/o eventuali altri criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Saranno inoltre effettuati controlli sulle singole attestazioni ISEE qualora vengano ricevute specifiche segnalazioni da organismi terzi (ad esempio Inps, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.).

Art. 5 Avvio del procedimento e controlli

- I soggetti sottoposti al controllo verranno precedentemente informati, a mezzo mail istituzionale, dell'avvio del procedimento di controllo, tramite nota protocollata contenente tutte le informazioni previste dall'art. 8 della L. 241/1990. I controlli sono volti a verificare:
 - a) la corrispondenza tra i dati patrimoniali dichiarati e i dati patrimoniali risultanti nella Banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
 - b) la composizione del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe;

- c) la corrispondenza tra i redditi dichiarati e i redditi risultanti nella Banca dati Agenzia delle Entrate;
- d) la corrispondenza del patrimonio immobiliare dichiarato con quanto presente nelle banche dati dell'Agenzia del Territorio e/o delle altre istituzioni pubbliche;
- e) ogni altro dato ritenuto funzionale per il controllo dei dati sopra evidenziati.
- 2. Nell'ambito della propria attività di controllo, l'Ateneo potrà richiedere documentazione integrativa atta a dimostrare o sostenere gli elementi auto dichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in base alla legge, ad esempio:
 - a) contratto di locazione;
 - b) estratti conto di deposito e conto corrente bancari e postali al 31/12 dell'anno di riferimento;
 - c) estratti conto di titoli mobiliari (Titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, ecc.);
 - d) documenti contabili in caso di lavoratori autonomi o partecipazioni in società;
 - e) sentenze di separazione o divorzio;
 - f) dichiarazione di successione, ecc.
- 3. I dati acquisiti verranno utilizzati per effettuare un ricalcolo dell'attestazione ISEE al fine di determinare un valore ISEE finale che verrà confrontato con quanto dichiarato.

Art. 6 Esito dei controlli e sanzioni amministrative

- 1. Qualora i dati acquisiti diano un esito conforme a quanto autocertificato, l'Ateneo archivia d'ufficio il procedimento senza alcuna conseguenza nei confronti della studentessa/dello studente beneficiaria/o e ne dà comunicazione all'interessata/o.
- 2. Se nel corso dell'attività di controllo emergono irregolarità ed omissioni che non comportano variazioni di fascia di ISEE o variazioni dell'importo del contributo universitario, l'Università archivia d'ufficio il procedimento senza alcuna conseguenza nei confronti della studentessa/dello studente beneficiaria/o.
- 3. Qualora invece dal controllo emergano:
 - a) variazioni di valore ISEE inferiori a 3.000,00 euro, la studentessa/lo studente dovrà corrispondere la differenza tra il Contributo Onnicomprensivo versato inizialmente e il Contributo Onnicomprensivo rideterminato a seguito del ricalcolo del valore ISEE;
 - b) variazioni di valore ISEE pari o superiori a 3.000,00 euro, la studentessa/lo studente dovrà corrispondere la differenza tra il Contributo Onnicomprensivo versato inizialmente e il Contributo Onnicomprensivo rideterminato a seguito del ricalcolo del valore ISEE ed una sanzione pari al doppio dell'importo sopra citato.

Art. 7 Termine e conclusione del procedimento

Il termine per la conclusione dei procedimenti di verifica/controllo di cui alle presenti disposizioni è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Università stessa. Qualora le controdeduzioni dell'interessata/o o l'effettiva eventuale complessità della materia oggetto di contestazione determinino la necessità di un supplemento di istruttoria, il termine è aumentato fino a 120 giorni.

Art. 8 Ricorsi

Successivamente alla notifica dell'esito del procedimento, le studentesse/gli studenti interessate/i possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla recezione della comunicazione.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ricevute in sede di immatricolazione, l'Ateneo, in qualità di titolare del trattamento, utilizza i dati relativi alla verifica ISEE esclusivamente per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto (base giuridica art. 6 (1) (b) del GDPR) e per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per la gestione del contenzioso, ad esempio in caso di controversie. I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario ad effettuare le verifiche relative alla dichiarazione ISEE e nel rispetto di specifiche disposizioni di Legge. I dati non sono comunicati a terzi, fatta esclusione per le pubbliche autorità (Agenzia delle Entrate e l'INPS). I dati non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (accesso ai dati, rettifica e correzione dei dati o loro cancellazione se non più necessari) è possibile inoltrare una comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo affarigiuridici@uniupo.it oppure contattando il DPO all'indirizzo dpo@uniupo.it.

Art. 10 Emanazione ed entrata in vigore

Le presenti disposizioni sono emanate con Decreto Rettorale e verranno pubblicate sull' Albo on line, entrando in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.